

Corte dei Conti, Sezione Contr. - det. 08/08/1996 n. 120
legge 109/94 Articoli 19 - Codici 19.4

La nuova normativa generale in materia di lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.) distingue nettamente la fase della progettazione da quella dell'esecuzione e non consente più l'aggiudicazione di entrambe tali attività ad un unico concessionario; tuttavia, le predette norme vanno coordinate con la normativa precedente e con quella speciale, successiva e coeva, con la conseguenza che allorché sia stata stipulata una convenzione generale che prevedeva la figura di un concessionario unico, gli atti attuativi della predetta convenzione, sono legittimi, ancorché prevedano l'affidamento ad un concessionario unico delle attività di progettazione e di quelle esecutive, specie allorché si tratti di un intervento eccezionale destinato a protrarsi nel tempo e rifinanziato con una legge speciale (decreto legge n. 311 del 1996) successiva alla nuova disciplina dei lavori pubblici sopracitata.